

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Compensazione delle spese processuali per una C.t.u.: sempre possibile perché la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso.**

*In tema di compensazione delle spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.*

**Corte di Appello di Potenza, sentenza del 26.5.2014**

*...omissis...*

5. Col primo motivo l'appellante Comune ha sostenuto la nullità della sentenza impugnata, per non essere stata autorizzata in primo grado la chiamata in causa del terzo XXX richiesta da esso Ente. Il Comune aveva infatti richiesto nell'atto di opposizione l'autorizzazione a chiamare in causa la XXXXsocietà appaltatrice; e il giudice istruttore, con ordinanza 7.1.05, aveva rigettato l'istanza, ritenendo che fosse onere dell'opponente citare autonomamente in giudizio il terzo (non dunque per ragioni sul merito della chiamata in causa). L'appellante ha sostenuto che tale ordinanza fosse in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui -non conciliandosi il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata in causa di un terzo, con la procedura di opposizione a d.i.- l'opponente deve chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo; con conseguente necessità per questa Corte di rimettere la causa al primo giudice.

Il motivo è fondato.

Melius re perpensa rispetto alle valutazioni di cui alla propria ordinanza cautelare 22.10.13, questa Corte osserva che l'ordinanza 7.1.05 del giudice istruttore del Tribunale di Potenza si pone in contrasto col consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'opponente a decreto ingiuntivo ha l'onere di richiedere al g.i. l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo; e che il giudice stesso deve provvedere al riguardo. Si legga in proposito Cass., sez. 3, sentenza n. 4800 dell'1/3/07:

'In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto'.

Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa al giudice di primo grado per provvedere in ordine alla richiesta di chiamata in causa, proposta dall'opponente con l'atto di opposizione e giudicata inammissibile dai giudici di merito.

Anche nel caso concreto, la lesione del contraddittorio impone la dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione della causa, ex art. 354 c.p.c., al primo giudice, che provvederà a valutare la meritevolezza della richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la XXXXX. da parte del Comune, e a rinnovare consequenzialmente il giudizio.

Ogni altra questione rimane assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale del Comune.

6. La natura processuale della decisione costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del doppio grado, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (nel testo qui applicabile, trattandosi di causa iniziata prima delle modifiche introdotte con le L. n. 263 del 2005, e L. n. 69 del 2009).

Per quanto riguarda le spese della consulenza espletata in primo grado, si stima equo, nel caso specifico, porle a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, in ossequio al principio secondo cui 'compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti' (Cass., sez. 3, sentenza 1023 del 17/1/13).

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal XXXX, in persona del legale rappresentante p.t.,

nei confronti di

XXXX

avverso la sentenza del Tribunale di Potenza 336/12,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al primo giudice;

II. compensa tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio, per intero;

III. pone le spese di consulenza tecnica a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Potenza, il 20 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2014.